

---

## L'ASSEGNO DI MATERNITA' A CARICO DEI COMUNI

La Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011 ha riportato il comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio che indica l'importo, per l'anno 2011, dell'assegno di maternità concesso dai Comuni.

Quest' importo è rivalutato, rispetto all'anno precedente, del 1,6 per cento ed è fissato in un massimo di 316,25 € mensili. Nello stesso comunicato è, inoltre, indicato il valore dell'ISE - riferito ai nuclei familiari composti da tre componenti - da non superare nel 2011 per avere diritto alla prestazione. Tale valore è fissato in € 32.967,39 per le nascite gli affidamenti pre-adoptivi e le adozioni senza affidamento nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011.

Ecco cosa c'è da sapere su questa prestazione non molto conosciuta.

### **COS'E'**

---

L'assegno di maternità a carico dei Comuni, che è stato istituito dalla legge n.448/1998, è una prestazione di natura assistenziale che spetta, **per ogni figlio nato**, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo più basso rispetto all'importo dell'assegno di cui stiamo parlando (in tal caso l'assegno spetta per la sola differenza).

### **L'IMPORTO**

---

L'importo dell'assegno (rivalutato al 1 gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT) è fissato nella misura vigente alla data del parto o dell'ingresso in famiglia del minore. Come abbiamo detto all'inizio, per gli eventi verificatisi nell'anno 2009 l'importo mensile dell'assegno è pari **316,25** euro per un importo totale pari, per i 5 mesi di maternità, a **1.581,25** euro.

In caso di parto gemellare ovvero in caso di adozioni plurimi, l'importo dell'assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione.

Per determinare **l'importo della differenza che spetta a coloro che hanno un trattamento di maternità di importo inferiore all'assegno mensile concesso dai Comuni**, basta sottrarre dall'importo totale di quest'ultimo assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione anticipata dal lavoro.

## LA DOMANDA

---

La domanda per l'assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità; può essere altresì presentata, per la sola differenza di importo, da chi beneficia di un trattamento economico più basso rispetto a quello dell'assegno di cui stiamo parlando

Possono presentare la domanda per ottenere quest'assegno le madri:

- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (*non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi*).

La madre deve essere **residente in Italia** al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore adottato.

Per quanto riguarda, infatti, le adozioni o gli affidamenti, va ricordato che la prestazione viene concessa anche **per ogni minore in adozione o affidamento pre-adoattivo** purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento.

## A CHI VA INOLTRATA LA DOMANDA

---

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.

In caso di adozione o affidamento pre-adoattivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento.

In **talune ipotesi** la domanda per l'assegno può essere inoltrata da persone diverse dalla madre.

La domanda può, infatti, essere inoltrata:

- dal padre maggiorenne in caso di madre minore di età o incapace, a condizione che la madre sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.
- dal padre maggiorenne in caso di decesso della madre del neonato
- dal padre maggiorenne in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre
- dall'adottante o dall'affidatario in caso di separazione legale tra i coniugi, a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- dall'adottante o dall'affidatario nei casi di adozione speciale;
- dall'adottante o dall'affidatario in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori.

## I DOCUMENTI DA ALLEGARE

---

Alla domanda occorre allegare:

- La dichiarazione ISE;
- Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
  - 1) di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza ...ecc.);
  - 2) di non avere diritto, per lo stesso evento, a trattamenti economici per la maternità ovvero, nel caso in cui abbia diritto ad una tutela economica per la maternità, la somma complessiva dell'indennità o di altro trattamento economico percepito o spettante, ai fini del calcolo della quota differenziale;
  - 3) di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato.

L'autocertificazione non è sufficiente per quei requisiti che devono essere comprovati da specifica documentazione (ad es. il possesso della carta di soggiorno).

## I REQUISITI DI REDDITO

---

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore ISE vigente alla data di nascita del figlio.

Per l'anno 2011, il valore dell'ISE da non superare è pari ad Euro 32.967,39 annui con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone. La cifra cambia, secondo la scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109 del 1998 che ha istituito l'ISE, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto diversamente .

## CONCESSIONE DELL'ASSEGNO

---

L'assegno viene concesso dal Comune ed è pagato dall'INPS, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.

Il Comune che concede l'assegno rimane competente per i controlli o per i provvedimenti di revoca anche se il richiedente ha mutato residenza successivamente alla concessione dell'assegno.

## L'ISE E LA CERTIFICAZIONE ISEE

---

Per il riconoscimento del diritto all'assegno di maternità a carico dei Comuni, così come per tutte le altre richieste di **prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità** è prevista, come abbiamo visto, la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare: a tal fine sono calcolati due indici: l'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'**ISE** è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l'**ISEE** scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza.

Il **nucleo** di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità; il **reddito** "medio" è quello complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un'abitazione in locazione; per **patrimonio** si intende sia quello immobiliare che mobiliare, con l'applicazione di una franchigia; la **scala di equivalenza** (che riportiamo in calce) prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, ecc..

**Il nucleo familiare da considerare ai fini dell'ISE** è composto:

- dal richiedente e dagli altri soggetti facenti parte della famiglia anagrafica incluso il figlio per il quale si richiede il beneficio;
- dai soggetti non iscritti nella scheda anagrafica del richiedente ma considerati a carico di qualcuna delle persone di cui alla lett. a) ai fini del pagamento dell'IRPEF;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

**I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati** sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.

In particolare devono essere dichiarati:

1. Il reddito indicato nell'ultima dichiarazione IRPEF, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD).
2. Il patrimonio mobiliare (depositi bancari, BOT, CCT, ecc.ecc) ed immobiliare posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione.

Va considerato che:

- all'eventuale patrimonio mobiliare dichiarato viene sottratta una somma di euro 15.493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato;
- nel calcolo del patrimonio immobiliare si deve conteggiare il valore degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare, compresa la casa di abitazione. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo del mutuo gravante sull'immobile al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del suo valore. Se il mutuo è contratto per l'acquisto della casa di abitazione, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di euro 51.645,69.

- Se il nucleo familiare vive in una casa in locazione, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di euro 51.64,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, restano esclusi, pertanto, ad esempio gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito.

#### LA "SCALA DI EQUIVALENZA" PER L'ISEE

---

<b>Numero dei componenti il nucleo familiare</b>	<b>Parametro</b>
<b>2</b>	<b>1,57</b>
<b>3</b>	<b>2,04</b>
<b>4</b>	<b>2,46</b>
<b>5</b>	<b>2,85</b>

Maggiorazione:

- di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa



Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 [\[Commons Deed\]](#) [\[Legal Code\]](#)